



REGOLAMENTO COMUNALE DELLA MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA VAL D’ARBIA”

Art.1

Il Comune di Buonconvento organizza la manifestazione denominata “Sagra della Val d’Arbia,” tesa alla valorizzazione della cultura, delle tradizioni locali, delle esperienze musicali, sportive, della gastronomia, della realtà economica locale e dei suoi prodotti tipici.

Art.2

Il Comune per la stesura del programma e per l’organizzazione di tutte le iniziative anche di carattere enogastronomico, costituisce un COMITATO ORGANIZZATORE, formato dal Sindaco, che lo presiede, da due Consiglieri di maggioranza o Assessori e da un membro indicato concordemente dai Consiglieri di minoranza, in carenza di accordo fra le minoranze consiliari detto membro verrà individuato dal Sindaco. Il Comitato è poi integrato da tre cittadini scelti dal Sindaco sulla base di un bando pubblico che l’Amministrazione emetterà pubblicandolo all’albo pretorio dell’Ente, di durata di pubblicazione non inferiore a giorni 7.

Il Comitato organizzatore opera in qualità di organo strumentale del Comune per l’organizzazione e lo svolgimento della Sagra.

Art.3

Il Comitato organizzatore, nel predisporre il programma della Sagra, è tenuto a coinvolgere tutte le associazioni, comitati e organizzazioni purché abbiano sede ed operino in maniera significativa nel territorio del Comune di Buonconvento, presentino regolare il bilancio e/o rendiconto economico ai sensi delle normative e vigenti e non abbiano debiti o contenziosi con l’Amministrazione Comunale di Buonconvento.

Art.4

Al Comitato organizzatore spetta il compito di predisporre il Piano della Sicurezza, in regola con le normative vigenti, comprese le norme di comportamento igienico-sanitarie previste per la preparazione, manipolazione e somministrazione di cibi e bevande, ai sensi del REG. CE n. 852/2004 e secondo quanto specificato nel vigente regolamento comunale di cui alla deliberazione



C.C. N. 24 del 20/04/2007 e le norme di comportamento sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art.5

Per ogni punto/stand enogastronomico il Comitato nominerà un responsabile, su indicazione dell'associazione che lo gestisce/partecipa, che abbia i necessari requisiti e che si assuma la responsabilità sia della manipolazione e preparazione che della somministrazione di alimenti e bevande.

Art.6

Il Comitato provvederà a fornire, in tutte le iniziative dove sono previsti i biglietti di ingresso o somministrazione di alimenti, bevande e o altro, tutti gli strumenti necessari per rispettare le disposizioni in materia fiscale e tributaria vigente. Per la somministrazione di alimenti è obbligatoria l'emissione di due documenti: lo scontrino fiscale e la comanda per la cucina; per la somministrazione di bevande è obbligatoria l'emissione dello scontrino fiscale.

Art. 7

Il Comitato avrà a disposizione un fondo di dotazione il cui importo verrà deliberato ogni anno dalla Giunta anche tenendo conto del risultato economico dell'edizione precedente.

Art. 8

Entro tre mesi dal termine della manifestazione il Comitato Organizzatore dovrà presentare alla Giunta Comunale una relazione illustrativa sull'andamento della stessa, una rendicontazione dettagliata delle entrate e delle uscite ed una proposta di suddivisione degli eventuali utili che potranno in parte essere destinati ad iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo o economico di interesse dell'intera comunità ed in parte essere destinati alle associazioni che hanno gestito/partecipato ai punti enogastronomici.

Art. 9



Per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento ogni precedente norma regolamentare della manifestazione deve intendersi superata.